



# *CITTA' di SCALEA*

*(Provincia di Cosenza)*

*ORDINANZA N°28/18*

## **OGGETTO MISURE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DERIVANTI DALL'IMPIEGO DI ARTIFICI PIROTECNICI, IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI FINE ANNO**

### *IL SINDACO*

#### PREMESSO

- che è diffusa, in Italia la consuetudine di festeggiare il Capodanno e le altre festività di fine anno con il lancio di petardi e botti di vario genere;
- che ogni anno la cronaca nazionale e locale riferisce purtroppo di infortuni, anche di grave entità, derivate alle persone, per impudenza o imperizia nell'utilizzo di simili prodotti;
- che esiste un oggettivo pericolo, anche per i petardi, dei quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi pur sempre, di prodotti esplosivi che, in quanto tali sono comunque in grado di provocare danni fisici sia a chi li maneggia sia a chi ne venisse fortuitamente colpito;
- che, sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione (candela magica, ecc), quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati soprattutto da bambini;
- che serie conseguenze negative si possono determinare anche a carico degli animali di affezione in quanto il fragore dei botti, oltre ad ingenerare in loro un evidente reazione di spavento li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli così, anche al rischio di smarrimento e/o investimento da parte di veicoli circolanti su strada;

ATTESO che l'Amministrazione Comunale, ancorché nel territorio di Scalea non siano mai stati segnalati infortuni significativi legati all'uso dei petardi, è attenta al problema e intende promuovere una specifica attività di prevenzione a tutela dell'incolumità dei cittadini, nella quale è coinvolta anche la Polizia Locale;

RILEVATO che, nella definizione delle misure di prevenzione, occorre necessariamente tener conto che i Comuni in base alla vigente normativa, non hanno la possibilità di vietare in via generale e assoluta, la vendita sul proprio territorio di artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati, quando si tratta di prodotti dei quali è consentita la vendita al pubblico, purché ovviamente siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita, né di vietarne l'impiego in ambito privato;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, ritenendo comunque insufficiente e inadeguato il ricorso ai soli strumenti coercitivi, per contrastare efficacemente un'usanza così diffusa e radicata, intende appellarsi soprattutto al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle implicanze che tale tradizione può avere per la sicurezza sua e degli altri e possa anche decidere in piena libertà di abbandonarla.

CHE il Comune è responsabile della protezione degli animali sul proprio territorio ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 31 marzo 1979;

**RICHIAMATI :**

- il D.lgs 29 luglio 2015, n 123, "Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici";
- il T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18/6/1931 n. 773;
- il D.lgs 31/03/1998 nr. 114;
- la circolare 11.01.2001 nr. 559 del Ministero dell'Interno – Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del TULPS;

**VISTI**

- l'art.7-bis del T.U.EE.LL. (D.lgs n. 267/2000) sue mm. e integrazioni, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze sindacali;
- L'art. 50 del predetto D.lgs 267/2000;

**ORDINA**

per la vendita e l'impiego di artifici pirotecnici, in occasione dei festeggiamenti del Capodanno 2019, saranno osservate per i motivi esplicitati in premessa, le seguenti disposizioni:

- a) **vendita negli esercizi commerciali** : è consentita esclusivamente nel rigoroso rispetto dei limiti e delle modalità stabilite dalla legge, con particolare riguardo al quantitativo massimo che può essere detenuto presso ciascun punto vendita, all'etichettatura e alle norme poste a tutela dei minori e delle prescrizioni dell'art. 5 del D.lgs n. 123/2015; in caso di accertata inosservanza il Comune, valutata la gravità dell'infrazione potrà disporre, in aggiunta alle altre sanzioni e all'eventuale sequestro delle merce irregolarmente venduta il divieto di prosecuzione delle vendita per il corrente anno;
- b) **impiego** : è tassativamente vietato, a partire dalla data odierna e fino al 15 gennaio 2019, far esplodere prodotti pirotecnici del tipo "petardo" o "razzo" o comunque di cat. F2 o superiori:
  - 1) **in tutti i luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati, in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico di qualsiasi tipo;**
  - 2) **all'interno di asili, scuole di ogni ordine e grado, uffici pubblici e ricoveri di animali nonché entro un raggio di 200 metri da tali strutture;**
  - 3) **in tutte le vie le piazze ed aree pubbliche, dove transitano o siano presenti delle persone e/o animali.**
- c) In deroga al punto b) è consentita l'accensione di fuochi artificiali nell'area specificamente individuata e previa la relativa autorizzazione di P.S. (giusta nota 18798 del 9.12.2016 Ministero dell'Interno Direzione centrale Uffici territoriali del Governo e e Autonomia locali)

**RICHIAMA**

La cittadinanza sulla oggettiva pericolosità dei prodotti di cui trattasi e sulla conseguente necessità di adottare, nel loro impiego, ogni possibile precauzione a tutela della propria ed altrui incolumità, confidando nel senso di responsabilità di ciascuno, affinché una così bella occasione di allegria e divertimento generale, non debba in nessun modo, essere funestata da incidenti che la normale prudenza avrebbe consentito di evitare;  
in particolare:

**RACCOMANDA**

- di acquistare i prodotti di cui sopra conformi alla marcatura CE, esclusivamente presso rivenditori autorizzati, assicurandosi che gli stessi riportino apposita etichetta attestante la possibilità di vendita al pubblico, (si ricorda che esclusivamente gli artifici della cat. F1 e F2, per quanto riguarda l'esercizio commerciale, devono intendersi di "libera vendita" sussistendo per lo stesso il solo obbligo della titolarità della licenza/DIA/SCIA comunale di vendita e non anche quello del possesso delle speciale autorizzazione di Polizia che consente la vendita anche degli articoli pirotecnici classificati nelle cat. F3 e F4),
- di non raccogliere eventuali artifici inesplosi, che si dovessero rinvenire;
- di non affidare ai bambini prodotti che, anche se non siano espressamente a loro vietati, richiedano una certa perizia nel loro impiego e/o comportino comunque un sia pur minimo livello di pericolo in caso di utilizzo maldestro (al riguardo si rammenta che i "fuochi artificiali" di libera vendita non possono essere considerati "giocattoli" e la loro vendita è pertanto vietata ad un pubblico di età inferiore ad anni 14 es. cat. F1 acquirente età superiore anni 14, cat. F2 acquirente superiore anni 18, cat. F3 acquirente maggiorenne con nulla osta o porto d'armi, cat. F4 acquirente maggiorenne operatore professionale in possesso di licenza per esercizio attività di fuochi artificiali;
- di accendere i "botti" in zone isolate e comunque a debita distanza dalle persone e dagli animali evitando tassativamente le aree che presentino un afflusso di persone per feste, riunioni o per altri motivi;
- di evitare di lasciare gli animali di affezione da soli all'aperto o sul balcone, di non tenere i cani legati alla catena e di prestare particolare attenzione anche agli animali in gabbia;

### **DISPONE**

Di dare la massima divulgazione alla presente ordinanza, trasmettendo copia alle Forze dell'Ordine, alle associazioni di categoria del commercio e alle associazioni di volontariato protezione animali.

Fatta salva diversa disposizione di legge, compreso il Codice Penale, i trasgressori saranno assoggettati alla sanzione amministrativa pecuniaria da -€ 50,00 = a € 300,00=, con le modalità di cui agli art.li 16 e segg. della Legge 24/11/1981, n. 689 ( con facoltà di pagamento entro 60 giorni dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione del verbale di accertamento, della sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00).

Ai sensi della predetta L. 689/81, l'Autorità amministrativa competente è il Sindaco, al quale i trasgressori, nei tempi e modi di legge, potranno inoltrare scritti difensivi.

La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine, sono incaricate di assicurare l'osservanza del presente provvedimento, dell'accertamento delle violazioni e dei conseguenti aspetti sanzionatori.

### **AVVERTE**

Contro il presente atto è ammesso ricorso al TAR Calabria entro il termine di 60 giorni con le modalità di cui al D.Lgs 2/7/2010 nr. 104, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 nr. 1199.

### **INFORMA**

Il presente provvedimento, pubblicato all'Albo Pretorio Comunale ai sensi di legge, è reso noto alla cittadinanza tramite avvisi e pubblicazione sul sito web del Comune di Scalea.

La presente Ordinanza entra in vigore con la pubblicazione all'Albo Pretorio.

Dalla Residenza municipale, li 24 dicembre 2018

*IL Sindaco*  
*Dr. Gennaro LICURSI*

